

**PAGA IL COMUNE**

## *All'azienda il Suap costa uguale*

**DI MARILISA BOMBI**

*Diritti di istruttoria e procedimenti Suap: nessun aggravio per le imprese dai procedimenti informatizzati. Il dpr 160/2010 consente all'ente locale la facoltà di individuare eventuali oneri connessi all'attività svolta dal Suap; ma a condizione che l'onere complessivo da sostenere non risulti maggiore rispetto a quello che avrebbe sostenuto nel caso di gestione non informatizzata del procedimento. E quanto ha comunicato all'Anesv Agis, l'associazione alla quale aderiscono gli operatori dello spettacolo viaggiante, il ministero dello sviluppo economico, divisione IV promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese, con la nota n. 243917 del 17 novembre scorso e diretta per conoscenza anche all'Anci. L'opportunità di coinvolgere l'associazione dei comuni deriva dal fatto che il Mise, per sua stessa ammissione, non ha alcun potere di intervento in ordine a decisioni amministrative riguardanti enti locali, e la questione non è di poco conto in relazione al fatto che i diritti di segreteria che alcuni comuni (per esempio, quello di Venezia) hanno previsto per l'istanza di concessione di suolo pubblico sono particolarmente onerosi. E ciò, senza trascurare, lamenta l'Anesv, che l'attività delle imprese dello spettacolo viaggiante comporta l'istruzione di un numero considerevole di procedimenti che, quindi, determinano un esborso considerevole a carico delle imprese del settore. Sta di fatto che, in base al vigente ordinamento, non esiste alcuna fonte normativa la quale stabilisca la possibilità per i comuni di individuare autonomamente diritti di istruttoria, se non per procedimenti connessi all'edilizia ed urbanistica. Ma in quest'ultimo caso la fonte è contenuta nell'articolo 10, comma 10 del dl 18 gennaio 1993, n. 8 (conv. legge 68/1993). Complessa, peraltro, l'evoluzione normativa, connessa all'istituzione del Suap. Se, infatti, il dpr 447/1998, all'articolo 10, comma 4, lasciava ai comuni la possibilità di prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale, tale disposizione è stata nel frattempo abrogata.*